

STATUTO ASSOCIAZIONE
“ACCADEMIA EUROPEA SORDI E ACCESSIBILITÀ APS”

TITOLO I
IDENTITÀ E INQUADRAMENTO

ART. 1 - Denominazione, natura e qualifica ETS/APS

È costituita l'Associazione denominata “ACCADEMIA EUROPEA SORDI E ACCESSIBILITÀ APS”, ente di natura associativa, senza scopo di lucro.

L'Associazione intende presentare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale (APS)” e acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con l'iscrizione.

L'utilizzo della qualifica “Associazione di Promozione Sociale” e/o dell'acronimo “APS” nei rapporti con i terzi, negli atti a rilevanza esterna e nelle comunicazioni al pubblico avverrà a seguito dell'iscrizione al RUNTS e finché tale iscrizione permanga.

ART. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Formello (RM), CAP 00060, Via di Grottefranca n. 20, ed ha una durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dagli associati ai sensi del presente Statuto.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, operative e rappresentanze in Italia ed all'estero.

ART. 3 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo al settore delle persone con disabilità e specifica attenzione alle persone sorde, sordomute e ipoacusiche.

L'Associazione realizza le proprie finalità attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, come indicate al successivo art. 5, e, ove del caso, di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, come indicate al successivo art. 6.

ART. 4 - Ambito territoriale e collaborazioni

L'Associazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale, dell'Unione Europea e nell'ambito internazionale.

L'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati, università, istituti di ricerca e altri ETS, nel rispetto della normativa vigente.

Anna Santucci *Corrado Fune*
Letizia Lofgren *Michela Paul* *Tommaso Bellini*
Benedetta Bellini *Sergio Conti*

TITOLO II ATTIVITÀ

ART. 5 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, l'Associazione svolge in via principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare:

- Educazione, istruzione e formazione, anche non formale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d)) mediante corsi, training, seminari, iniziative didattiche, percorsi propedeutici, di aggiornamento, orientamento e specializzazione, con specifico riferimento a accessibilità, comunicazione inclusiva e ambiti connessi alla comunità sorda.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema della disabilità sensoriale e della cultura sorda, nonché la promozione di eventi, convegni, congressi, tavole rotonde e iniziative affini; con specifico riferimento al settore artistico, coreutico e musicale in LIS: promozione e sviluppo delle arti performative in Lingua dei Segni; ideazione e realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e coreutici accessibili; produzione di performance artistiche inclusive; creazione di format televisivi e prodotti audiovisivi accessibili; organizzazione di festival, rassegne ed eventi culturali in LIS (art. 5, co. 1, lett. i)).
- Interventi e servizi finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa, anche mediante progetti, programmi sperimentali, attività di orientamento e supporto, e azioni di sensibilizzazione rivolte a istituzioni, enti e imprese (art. 5, co. 1, lett. p)).
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali delle persone con disabilità sensoriale, con particolare attenzione alle persone sorde, sordomute e ipoacusiche, nonché iniziative volte al contrasto delle discriminazioni e delle barriere comunicative (art. 5, co. 1, lett. w)).
- Attività di ricerca, studio, elaborazione e divulgazione, ove funzionali e riconducibili alle attività di interesse generale sopra indicate, anche tramite la pubblicazione di periodici, riviste, monografie, prodotti editoriali e multimediali, e tramite strumenti informatici, teledidattica, siti internet, trasmissioni e ogni mezzo consentito dalla legge (in quanto strumentali alle attività di cui all'art. 5, co. 1, lett. d), i), p) e w)).

Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati, università, enti di ricerca e altri ETS, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 6 - Attività diverse

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente e dai relativi provvedimenti attuativi.

Leg. m. SRB L.S. C.A. S.C. - T.B.

In coerenza con le attività già previste e storicamente svolte dall'Associazione, possono rientrare tra le attività diverse, a titolo esemplificativo:

- la produzione, distribuzione e cessione a pagamento di pubblicazioni (periodici, riviste, monografie), prodotti editoriali e multimediali, materiali didattici ed educativi, anche tramite strumenti informatici, teledidattica, multimedialità e canali internet;
- l'organizzazione di corsi, training e percorsi formativi con quota di partecipazione, nonché la realizzazione a pagamento di programmi didattici e sperimentali, fermo restando il carattere strumentale rispetto alle finalità e alle attività di interesse generale;
- l'organizzazione di congressi, convegni, tavole rotonde ed eventi con quote di iscrizione/partecipazione e iniziative di autofinanziamento collegate, nei limiti di legge;
- la realizzazione di iniziative di sostegno economico alle attività istituzionali, incluse campagne di raccolta fondi e attività accessorie connesse, purché strumentali e secondarie.

Le attività diverse sono deliberate dall'organo di amministrazione e sono rendicontate separatamente nel bilancio, secondo la normativa vigente. I relativi proventi sono destinati esclusivamente al finanziamento e al potenziamento delle attività di interesse generale dell'Associazione.

TITOLO III

PATRIMONIO E RISORSE

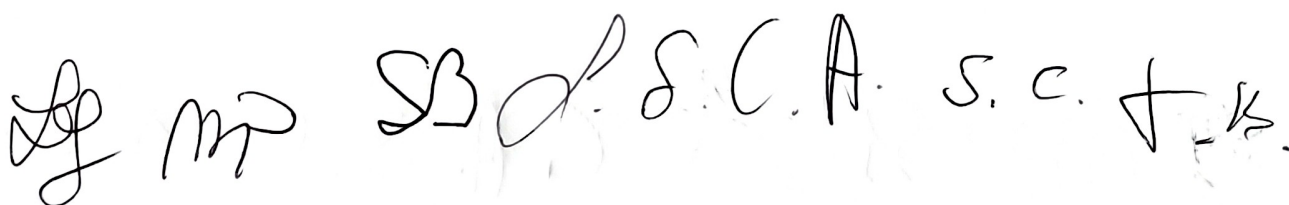
ART. 7 - Patrimonio e fondo di dotazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli eventuali avanzi di gestione, che sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie.

Il fondo di dotazione è costituito dai versamenti effettuati dagli associati all'atto dell'adesione e da eventuali ulteriori apporti deliberati dagli organi competenti.

ART. 8 - Entrate e risorse economiche

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone di risorse economiche provenienti, a titolo esemplificativo, da quote associative e versamenti degli associati; contributi, erogazioni liberali, donazioni e lasciti di privati; contributi e finanziamenti pubblici; redditi derivanti dal patrimonio; proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 e delle attività diverse di cui all'Art. 6, nei limiti e secondo i criteri ivi previsti; proventi da raccolte fondi e altre entrate consentite dalla normativa vigente. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alla normativa vigente; le iniziative sono deliberate dal Consiglio Direttivo e, ove previsto, sono oggetto di rendicontazione secondo le disposizioni applicabili agli ETS.

 SB S.C.A. S.C. f.k.

L'Associazione può stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, partecipare a bandi e ricevere contributi finalizzati, assumendo gli impegni di rendicontazione, tracciabilità e pubblicità previsti dalla normativa e dagli enti finanziatori.

Le risorse economiche sono impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie e per lo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e corretta amministrazione; a tal fine l'Associazione può aprire conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione.

TITOLO IV ASSOCIATI

ART. 9 - Quota associativa e versamenti

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderire all'Associazione, prevedendo anche l'eventuale differenziazione delle quote in ragione della qualità giuridica dei richiedenti.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed alle eventuali quote annuali di adesione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti effettuati a qualsiasi titolo (ivi inclusi eventuali versamenti al fondo di dotazione) sono a fondo perduto e, in nessun caso, anche in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione, possono essere oggetto di ripetizione o restituzione; inoltre, non creano altri diritti di natura patrimoniale o partecipativa e non determinano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Resta fermo che i diritti associativi non dipendono dall'entità dei versamenti effettuati, nel rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza.

ART.10 - Rinnovo e decadenza per mancata disdetta

Gli associati che non avranno presentato per iscritto il proprio recesso (dimissioni) entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento dell'eventuale quota annuale di adesione, ove prevista. Qualora sia prevista una quota annuale, l'associato è tenuto al relativo versamento entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento entro il termine comporta lo stato di morosità; decorso un ulteriore termine di 30 giorni dalla formale comunicazione di sollecito, l'associato può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.

Il recesso (dimissioni) può essere comunicato in qualsiasi momento in forma scritta; ha effetto dalla data di ricezione, salva la regolarizzazione di eventuali pendenze maturate sino a tale data.

 C.A.S.C. 

ART.11 - Soggetti ammessi e categorie di associati

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a rispettarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

ART.12 - Domanda di ammissione e delibera

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Per il computo di detto periodo si applicano le norme di cui agli artt. 2963 e ss. c.c.

L'eventuale diniego di ammissione deve essere comunicato per iscritto ed essere motivato. L'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

ART.13 - Perdita della qualifica di associato, esclusione e ricorso

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, decadenza o esclusione.

Il recesso è comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione, salva la regolarizzazione di eventuali pendenze maturate sino a tale data.

In presenza di gravi motivi, l'associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

La decadenza può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dal presente Statuto, in particolare in caso di mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote associative.

Nel caso in cui l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione o della decadenza, può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente dell'Associazione; in tal caso l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia del Collegio.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 14 - Organi sociali e cariche interne

L'Associazione prevede i seguenti organi sociali: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; l'Organo di controllo e/o il Revisore legale nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017, ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Inoltre, sono previste, quali cariche interne, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; nonché il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente.

[Handwritten signatures and text: "C.A.S.C." followed by a signature]

ART.15 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è convocata almeno due volte l'anno: entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio; entro il 15 novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo. Inoltre, è convocata nei casi previsti dal presente Statuto, secondo le modalità disciplinate dal successivo Art. 16.

Spetta altresì all'Assemblea: eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi previsti; deliberare sugli indirizzi generali dell'attività associativa; deliberare sulle modifiche statutarie; deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio; decidere sui ricorsi in materia di ammissione degli associati, quando previsto; deliberare su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente Statuto.

ART.16 - Convocazione e deliberazioni dell'assemblea

Fermo restando quanto stabilito al precedente Art. 15, l'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno; è altresì convocata quando ciò sia deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti; nonché quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno la maggioranza assoluta (50% + 1) degli associati aventi diritto di voto, con indicazione specifica dei punti da inserire all'ordine del giorno.

In tali casi, il Presidente provvede alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta o della deliberazione; non sono ammissibili richieste aventi il medesimo oggetto già trattato nei 90 giorni precedenti, salvo che siano sopravvenuti fatti nuovi.

La convocazione è effettuata mediante avviso inviato con mezzi idonei a garantirne la ricezione (anche a mezzo telematico), da comunicarsi almeno otto giorni prima della data fissata; l'avviso indica il luogo (anche in modalità telematica), il giorno e l'ora della prima convocazione, nonché il giorno e l'ora della seconda convocazione, e gli argomenti posti all'ordine del giorno; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno tre giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi; per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le maggioranze previste dalla legge e dal presente Statuto.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato non può ricevere più di una delega. È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti; garantire l'effettiva partecipazione e il diritto di voto; assicurare la regolare formazione del verbale.

 MP SB J.S. C.A. S.C.T.B.

ART. 17 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea tra gli associati; il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea in sede di elezione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea dal presente Statuto o dalla legge; predispone i programmi e le attività; delibera sulle modalità da seguire per l'attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione, tenuto conto delle direttive dell'Assemblea; cura l'ammissione degli associati; predispone il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio in tempo utile per la sottoposizione all'Assemblea nei termini stabiliti; determina l'ammontare della quota associativa annuale e degli eventuali contributi associativi straordinari; delibera regolamenti di organizzazione dell'Associazione e di attuazione del presente Statuto; delibera sull'acquisto, l'alienazione o la permuta di beni mobili o immobili e sull'accettazione di eredità, legati e donazioni, nel rispetto della normativa vigente; adempie a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti, mediante avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno; in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; delle riunioni è redatto verbale. È ammessa la riunione mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e di voto e la regolare formazione del verbale.

ART. 18 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne cura la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio. Viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali; sovrintende al buon andamento amministrativo dell'Associazione; vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e, ove necessario, promuove le iniziative utili al loro aggiornamento.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, al quale riferisce sull'attività svolta.

Handwritten signatures and text:
sf MP SB LF C.A.S.C. T.B.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione; in tal caso deve convocare senza indugio il Consiglio Direttivo per la ratifica del proprio operato, da sottoporre alla prima riunione utile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercitandone i poteri nei limiti dell'ordinaria amministrazione e nei casi di urgenza. Il Presidente può delegare specifiche funzioni a uno o più consiglieri, determinandone limiti e durata.

ART. 19 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; assiste il Presidente nella gestione della corrispondenza e degli atti dell'Associazione e svolge ogni altro compito organizzativo affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; provvede alla tracciabilità delle entrate e delle uscite e collabora con il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo, nonché di ogni documento contabile richiesto dalla normativa vigente.

Entrambe le cariche sono elettive tra i componenti del Consiglio Direttivo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 20 - Organo di controllo e revisione legale

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Assemblea provvede alla nomina dell'Organo di controllo, di norma monocratico, restando salva la facoltà dell'Assemblea di istituirlo in forma collegiale nei casi e con le modalità previste dalla legge. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta, quando obbligatorio, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, il libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvede altresì alla nomina del Revisore legale dei conti iscritto nel relativo registro, salvo che la revisione legale sia esercitata dall'Organo di controllo nei casi e nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 21 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea per un triennio ed è competente per la risoluzione delle controversie interne tra gli associati e l'Associazione, nonché per i ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione o decadenza.

Jg MP SB L. S.C. T.B.

Il ricorso è proposto mediante comunicazione scritta pervenuta al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato; il Collegio assicura il contraddittorio tra le parti e decide a maggioranza. In pendenza di ricorso, l'efficacia del provvedimento impugnato è sospesa fino alla pronuncia del Collegio. La decisione è comunicata all'interessato e agli organi dell'Associazione.

TITOLO VI VOLONTARI E LAVORATORI

ART. 22 - Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario; sono ammessi rimborsi spese nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione tiene il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 23 - Lavoratori

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo, anche ricorrendo a collaborazioni, esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale e per gli Enti del Terzo Settore. In ogni caso si applicano i criteri di cui all'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e l'eventuale impiego di lavoratori è finalizzato a garantire il regolare svolgimento delle attività di interesse generale e non può snaturare la prevalenza dell'attività di volontariato.

TITOLO VII LIBRI SOCIALI, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, AVANZI E DEVOLUZIONE

ART. 24 - Libri sociali

L'Associazione tiene i libri sociali previsti dalla normativa vigente; in particolare, il libro degli associati, il libro dei verbali dell'Assemblea, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e, ove istituiti, i libri degli altri organi; nonché il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità che garantiscano trasparenza e tutela dei dati, nei limiti e con le forme previste dalla legge e dalle deliberazioni degli organi competenti.

ART. 25 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea nei termini stabiliti dal presente Statuto e dalla normativa vigente; predispone altresì il bilancio preventivo secondo quanto previsto dal presente Statuto.

[Handwritten signatures and initials: SP, m, SB, L.S., C.A., S.C., F.B.]

Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale in conformità alle linee guida ministeriali.

ART. 26 - Divieto di distribuzione degli utili e devoluzione del patrimonio

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati; eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità statutarie. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017; in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 – Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge e dal presente Statuto; in ogni caso, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le maggioranze qualificate previste dalla normativa vigente per gli ETS e per le Associazioni di Promozione Sociale.

ART. 28 – Regolamento interno

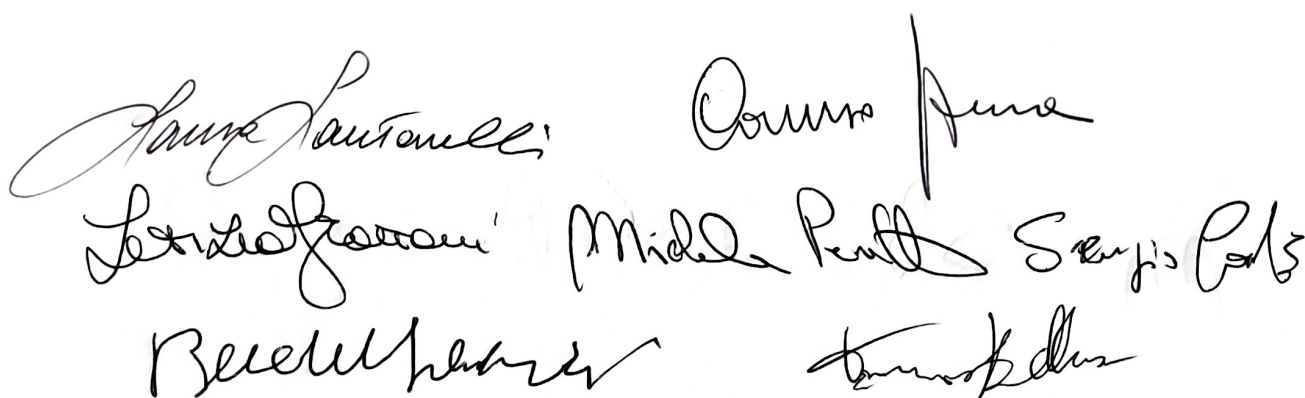
Per il funzionamento dell'Associazione e per la disciplina di aspetti organizzativi o operativi non regolati dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo può adottare regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea quando richiesto dalla legge o quando ritenuto opportuno; i regolamenti non possono in alcun caso derogare al presente Statuto.

ART. 29 – Controversie interne

Le controversie insorte tra associati, ovvero tra associati e Associazione, aventi ad oggetto rapporti associativi, sono previamente sottoposte, ove possibile, ai rimedi interni previsti dal presente Statuto; resta ferma la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 30 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché le ulteriori norme vigenti in materia.



Handwritten signatures of the board members, including names like Antonio, Marco, Michele, and Sergio, written in cursive script.